PRO LOCO DI ___VILLARICCA___ (Napoli)

L'Associazione Pro Loco di VILLARICCA_, costituita il 12 MARZO1985_ per atto Notaio SALVATORE SICA - registrato all'Ufficio Atti Pubblici di Napoli il 1 APRILE 1985 nell'Assemblea straordinaria del 10 FEBBRAIO 2006, al fine uniformare il proprio Statuto alle nuove norme di cui il D.lgs 460/1997 e alla Legge di promozione sociale n. 383 del 7.12.2000, ha adottato il presente Statuto che annulla e sostituisce il precedente.

## STATUTO

**Art. 1 Costituzione Associazione Pro Loco**

1.1 E' costituita l'Associazione Pro Loco del Comune di VILLARICCA (Napoli), in seguito denominata "Associazione" o "Pro Loco", con sede legale nello stesso Comune di VILLARICCA alla via ENRICO FERMI, 250.

1.2 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione potrà trasferire detta sede in altro luogo dello stesso comune.

1.3 La Pro Loco aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia), tramite il Comitato Provinciale di Napoli e/o Regionale Campano.

**Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale**

2.1 La Pro Loco è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.

2.2 Essa ha competenza nel Comune di VILLARICCA.

2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.

**Art. 3 Finalità**

3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:

a. tutela e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, monumentali, ambientali, turistiche e culturali del luogo;
b. assistenza, tutela e informazione turistica;
c. iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
d. promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche della circoscrizione territoriale;
e. attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;
f. collaborazione con l'UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Campania e con la Provincia di Napoli;
g. programmazione e realizzazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento;
h. apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

**Art. 4 Finanziamento e patrimonio**

4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da:

a) le quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 31 Marzo di ogni anno;

b) contributi dei soci;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) contributi dell'Unione Europea;

g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;

h) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo.

4.3 E', comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci eventuali proventi delle attività esercitate.

**Art. 5 Soci**

5.1 I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua. E partecipa all'attività dell'associazione.

Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di

associazione.

Socio benemerito è il socio nominato tale dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 I soci benemeriti e onorari non hanno l'obbligo del pagamento della quota sociale annua.

5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

**Art. 6 Diritti e Doveri**

6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio preventivo.

6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;

d) a ricevere la tessera della Pro Loco;

e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

f) a frequentare i locali della Pro Loco;

g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività;

6.3 I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine e di garantirne l'assetto economico.

**Art. 7 Ammissione e perdita di qualifica di socio**

7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti e domiciliati nella località, e si perde per dimissioni, morosità e indegnità.

7.2 L'ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.

7.3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

7.4 L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco secondo l'art. 7.1.

**Art. 8 Organi**

**8.1** Sono organi dell'Associazione:

a. **l'Assemblea** dei soci;

b. **il** Consiglio Direttivo;

c. **il** Presidente;

d. **il** Collegio dei Revisori dei Conti;

e. **il** Collegio dei Probiviri.

**Art. 9 - Assemblea dei Soci**

9.1 L'Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.

9.3 All'Assemblea prendono parte ed esprimono il voto tutti i soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con le quote sociali dell'anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell'anno in corso.

9.4 Sono consentite sino a due deleghe. Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo di un terzo dei seggi da assegnare.

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9.6 L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di OTTOBRE per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di MARZO per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto la voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

9.8 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ( gli astenuti non sono considerati votanti ).

9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice residente.

9.10 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

9.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

9.11 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.

9.12 L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.

9.13 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale ordinario. L'avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.

9.14 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.

9.15 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

9.16 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.17 L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

9.18 L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.19 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

**Art. 10 Consiglio Direttivo**

10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, eletti a votazione segreta

dall'Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri stabiliti.

10.4 Dopo la surroga consentita l'Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice-Presidente.

10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all'Assessorato Regionale al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l'associazione ha sede sociale e all'UNPLI Campania tramite i rispettivi Comitati provinciali;

10.8 Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni novanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

10.9 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 30 gennaio decade automaticamente dalla carica.

10.10 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque,

assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

10.12 Al Consiglio inoltre, spetta:

-l'amministrazione del patrimonio sociale;

-la formazione e del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;

- deliberare sull'entità della quota sociale annua e sull'ammissione o sull'esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, Revisori e Probiviri;

- assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci.

10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

**Art. 11 Presidente e vice Presidente**

11.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso.

11.2 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.

11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

11.4 Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

11.5 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.

11.6 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

**Art. 12 Segretario - Tesoriere**

12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

12.4 Il Segretario assume anche i servizi di tesoreria.

12.5 Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;

b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;

c) esprime parere sulla regolarità procedurali delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;

d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;

e) redige la stesura dei bilanci;

f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;

g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

**Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti**

13.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci.

13.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

13.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.

13.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

**Art. 14 Collegio dei Probiviri**

14.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, eletti a votazione segreta dall'assemblea dei soci.

14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

14.3 Essi hanno il compito di controllare la osservanza delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli soci.

14.4 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non sia in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale UNPLI.

**Art. 15 Presidente onorario**

15.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.

15.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

**Art. 16 Controllo e vigilanza**

16.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi

regionali vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale e trasmette gli atti all'Assessorato Regionale al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l'associazione ha sede sociale e all'UNPLI Campania tramite i rispettivi Comitati provinciali

16.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

16.3 La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

16.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative.

16.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

16.6 La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti dell'UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli della Struttura Turistica Locale per quanto attiene il rispetto della normativa regionale.

16.7 La Pro Loco deve depositare, entro trenta giorni dalla propria costituzione, il proprio Atto costitutivo completo di Statuto presso la Regione Campania Assessorato al Turismo per il tramite della Struttura Turistica Locale della provincia in cui l'associazione ha sede sociale oltre che all'UNPLI Campania per conoscenza e per ottenere gli eventuali benefici

previsti.

**Art. 17 - Scioglimento della Pro Loco**

17.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.

17.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato alla Regione Campania Assessorato al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l'associazione ha sede sociale; all'UNPLI regionale, al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti;

17.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

17.4 In caso di scioglimento della Pro Loco gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a fini di utilità sociale.

**Art. 18 Riferimenti legislativi**

18.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento allegato, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco, nonché alle norme e regolamenti dell'UNPLI nazionale e regionale.

**Art. 19 Norma transitoria**

Il presente Statuto entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Il Presidente dell'Associazione è autorizzato ad apportare tutte le modifiche ed integrazioni che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità, senza bisogno di ulteriori consensi e ratifiche.

PRO-LOCO VILLARICCA
IL PRESIDENTE
dr. Armando DE ROSA

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CASORIA

Registrato al n. 1289/3

addì 08 MAR. 2006

Data vers. 02 MAR. 2006

TOTALE VERSATO € 171,71

(attestazione di pagamento allegata all'atto reg.to al n.)

AREA SERVIZI AI CONTRIBUENTI

IL CAPO TEAM 1

Francesco Ponticiello